


La responsabilità civile del commercialista in caso di inadempimento

La responsabilità contrattuale, fiscale, da cariche societarie, da incarichi giudiziari, dalla funzione di revisore di enti pubblici e in materia di privacy e antiriciclaggio

di Armando Urbano | 18 NOVEMBRE 2016



Dopo una [prima circolare](#) di approfondimento sulla responsabilità civile dei commercialisti ed esperti contabili e sulle regole giuridiche e deontologiche che gli stessi devono osservare nello svolgimento dell'attività professionale, il **dott. Armando Urbano, relatore al Master MySolution** in corso in questi giorni, illustra le principali fattispecie di responsabilità nelle quali il professionista può incorrere, di natura fiscale, fallimentare, derivanti da cariche societarie o da incarichi giudiziari, dalla funzione di revisore di enti pubblici e in materia di antiriciclaggio e di privacy.

SOMMARIO:

- LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
- LA RESPONSABILITÀ AI FINI FISCALI
- LA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA CARICHE SOCIETARIE
- LA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA INCARICHI GIUDIZIARI
- LA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALLA FUNZIONE DI REVISORE DI ENTI PUBBLICI
- LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI PRIVACY
- LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Le prestazioni svolte personalmente dal professionista, in quanto richiedono particolari conoscenze tecniche, determinano per il professionista un obbligo di **diligenza e di fedeltà nei confronti del cliente**, la cui violazione può dar luogo a responsabilità per il professionista stesso.

La responsabilità professionale del commercialista può essere ravvisata in caso di inesatta esecuzione dell'obbligazione assunta, oppure qualora nell'eseguire una prestazione il professionista non abbia rispettato i requisiti di diligenza, esattezza o puntualità; in questi casi si può parlare di **colpa "lieve"** del professionista.

Diversamente si applica l'[art. 2236](#) c.c. il quale prevede che: *“se la prestazione d'opera implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di **dolo o colpa grave**”*.

La **diligenza** richiesta al professionista è una diligenza qualificata, superiore a quella che viene richiesta ad una persona comune (cd. diligenza del buon padre di famiglia), ed è commisurata alla prestazione che lo stesso deve eseguire.

La giurisprudenza ritiene inapplicabile l'[art. 2236](#) c.c. nelle ipotesi in cui si rinvergono: *«palesi imprudenze o comportamenti di incuria: il prestatore d'opera intellettuale dovrà essere comunque obbligato al risarcimento del danno laddove sia incorso in **errori che non sono scusabili** per la loro grossolanità ovvero laddove si riscontrino ignoranze incompatibili con il grado di addestramento o di preparazione (...) che la reputazione di un professionista dà motivo di ritenere esistenti»,* nonché nelle ipotesi di *«temerarietà sperimentale ed ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari che il cliente affida alle cure di un prestatore d'opera intellettuale»*.

Per quanto concerne il significato di **“soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”** la Corte di cassazione, Sez. civ., con le sent. della Sez. III, 31 luglio 2015, n. 16275, e 1° febbraio 2011, n. 2334 ha statuito che *“essa è riscontrabile in prestazioni coinvolgenti problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, per i quali è richiesto un impegno intellettuale superiore a quello professionale medio, con conseguente presupposizione di preparazione e dispendio di attività anch'esse superiori alla media, oppure non ancora adeguatamente studiati dalla scienza”*.

Secondo dottrina e giurisprudenza consolidata, nel concetto di **colpa** sono racchiuse:

- l'imprudenza;
- la negligenza;
- l'imperizia;
- l'inosservanza di leggi o altre disposizioni normative;
- l'inottemperanza alle disposizioni impartite dal cliente.

Il professionista, infatti, risponde per negligenza, imprudenza e colpa lieve, atteso il maggior grado professionale che si presume in capo allo stesso.

⚠ Attenzione

Attenzione: Il cliente che intenda agire per ottenere il risarcimento ha l'onere di provare il danno subito, la colpa del prestatore d'opera

La responsabilità contrattuale

Per quanto concerne la responsabilità contrattuale del professionista questa si distingue in:

- **responsabilità contrattuale:** intesa come la responsabilità che deriva dall'inadempimento, dall'inesatto adempimento e dall'adempimento tardivo di una preesistente obbligazione qualunque sia la fonte (ad esclusione del fatto illecito);
- **responsabilità extracontrattuale o aquiliana:** (*neminem laedere*) prevista dall'art. 2043 c.c. che dispone: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Secondo la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. lav., 7 agosto 1982, n. 4437), "la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale possono concorrere allorché un unico comportamento risalente al medesimo autore e quindi un evento dannoso unico nella sua genesi soggettiva, appaia di per sé lesivo non solo di specifici diritti derivanti al contraente dalle clausole contrattuali, ma anche dei diritti assoluti che alla persona offesa spettano di non subire pregiudizi all'onore, alla propria incolumità personale ed alla proprietà di cui è titolare".

La distinzione tra **responsabilità contrattuale ed extracontrattuale**, nell'ipotesi di inadempimento di un'obbligazione nascente dal contratto d'opera professionale, è legata alla ripartizione dell'onere della prova, ai termini di prescrizione dell'azione e agli effetti giuridici relativi al risarcimento del danno.

Nella **ripartizione dell'onere della prova al cliente creditore** si richiede di dimostrare:

- l'esistenza del fatto storico da cui è sorta l'obbligazione (ossia di aver dato l'incarico al professionista);
- l'inadempimento del professionista (che può consistere nel mancato adempimento ovvero nella non corrispondenza della prestazione eseguita rispetto all'oggetto dell'incarico, o ancora nell'inadeguatezza della prestazione eseguita);
- la sussistenza dell'elemento soggettivo (ovvero che tale prestazione inadempiente è imputabile al professionista per colpa o dolo);
- l'effettivo danno subito;
- il nesso di causalità sussistente tra la difettosa e inadeguata prestazione professionale e il danno subito dal cliente.

Il **professionista** che si oppone al cliente deve dimostrare:

- l'impossibilità dell'istanza avanzata dal cliente;
- che il fatto che ha reso impossibile la prestazione non sia a lui imputabile e, quindi, di aver agito secondo il criterio della diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma c.c., oppure di aver agito in presenza delle particolari difficoltà tecniche, di cui all'[art. 2236](#) c.c., le quali non gli avrebbero consentito, nonostante un'attenta condotta, di eseguire in maniera adeguata la propria prestazione professionale (Cass. civ., Sez. III, 31 luglio 2015, n. 16281).

Quanto ai **termini di prescrizione**, l'azione di responsabilità aquiliana, in virtù dell'[art. 2947](#) c.c., si prescrive in 5 anni, mentre quella per l'inadempimento dell'obbligazione *ex contractu*, ai sensi dell'[art. 2946](#) c.c., ha un termine di 10 anni.

Il momento iniziale dal quale far decorrere i termini di prescrizione, per esercitare l'azione di responsabilità professionale, sulla base di un'interpretazione restrittiva della norma, andrebbe individuato nel momento in cui è stata posta in essere la condotta lesiva.

La responsabilità ai fini fiscali

Sono previste sanzioni amministrative a carico del professionista, qualora si riscontrino violazioni di disposizioni di carattere fiscale legate al **rilascio del visto di conformità**.

Il legislatore ha previsto, per i professionisti abilitati a tale servizio, la possibilità di rilasciare **tre certificazioni** ai fini fiscali che attestano il regolare adempimento degli obblighi tributari da parte del contribuente:

- il visto di conformità formale (o visto leggero);
- l'asseverazione degli studi di settore;
- la certificazione tributaria (o visto pesante), per contribuenti aventi impresa in regime di contabilità ordinaria.

Per essere abilitati a tale servizio i professionisti devono avere i seguenti **requisiti**:

- siano abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- abbiano predisposto la dichiarazione e tenuto la contabilità a cui il visto e l'asseverazione si riferiscono;
- effettuino un'apposita comunicazione, in carta libera, alla Direzione regionale delle Entrate, territorialmente competente, in relazione al domicilio del professionista;
- stipulino una polizza assicurativa a garanzia dei contribuenti per i danni che potrebbero derivare dal rilascio del visto o dell'asseverazione.

Sotto il profilo sanzionatorio, ex [art. 39](#) del D.Lgs. n. 241/1997 resta ferma la possibilità di irrogazione di specifiche **sanzioni per la violazione di norma tributarie per il rilascio di:**

1. per un **visto leggero** o un'**asseverazione infedele** si applicano le modifiche apportate dall'[art. 6](#) del D.Lgs. n. 175/2014 all'[art. 39](#) del D.Lgs. n. 241/1997, che stabiliscono, in caso di visto infedele, che i CAF e i professionisti abilitati siano tenuti, nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore, al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione, nella misura del 30 per cento, che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'[art. 36-ter](#) del D.P.R. n. 600/1973.

Come chiarito dalla C.M. n. 34/E del 2015, non è punibile il visto di conformità infedele sulla dichiarazione, se risulta un importo dovuto complessivo inferiore ai 30 euro.

Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmettono una **dichiarazione rettificativa** del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmettono una comunicazione dei dati relativi alla rettifica (il cui contenuto sarà definito con provvedimento dell'Agenzia delle entrate), la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione.

Nel caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

Inoltre, **se anche il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre**, tra l'altro, la **sanzione è ridotta** nella misura del **3,75 per cento** (1/8 del minimo, prevista dall'art. 13, comma 1, lett. b, del [D.Lgs. n. 472/1997](#) per il ravvedimento operoso);

1. per un **visto pesante infedele** si applica la sanzione amministrativa da € 516,46 ad € 5.164,57;
2. in caso di **ripetute violazioni**, è prevista l'inibizione della facoltà di rilascio del visto leggero o dell'asseverazione, o la sospensione da 1 a 3 anni della facoltà di rilascio del "visto pesante".

La responsabilità derivante da cariche societarie

Secondo quanto previsto dal [codice civile](#), i professionisti che detengono cariche a livello societario sono **solidalmente responsabili** per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo.

Infatti, l'[art. 2392](#) c.c. stabilisce espressamente: "*Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.*"

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale".

Attenzione

Pertanto, rimangono esonerati dalla responsabilità coloro che si dimostrino esenti da colpa.

I **componenti dell'organo di controllo** rispondono di eventuali danni che siano stati cagionati alla società e ai soci o ai creditori sociali, se l'evento dannoso si è verificato a causa dell'**omesso controllo** o del **controllo non diligente** in conformità degli obblighi della loro carica.

Attenzione

I sindaci rispondono, in solido con gli amministratori, per i fatti o le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe cagionato, se essi avessero operato in conformità ai propri doveri.

La responsabilità derivante da incarichi giudiziari

Il **curatore fallimentare**, in base a quanto previsto dall'art. 38 della legge fallimentare, adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori.

Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.

È responsabile delle conseguenze degli atti compiuti, anche se per gli stessi necessita l'**autorizzazione del giudice**, e risponde sia nelle ipotesi di **dolo** o **colpa grave** sia in presenza di **colpa lieve** nei seguenti casi:

- violazione delle direttive del giudice delegato;
- commissione di atti svantaggiosi per la procedura;
- esperimento di azioni giudiziarie disastrose;
- trascuratezza nell'esperire liti necessarie;
- difettosa compilazione dell'inventario;
- deficienza della relazione al giudice delegato o falsità o inesattezza del suo contenuto;
- omissione o manchevolezze nell'esposizione periodica dell'amministrazione;
- mancato adempimento alla richiesta di esibizione dei documenti giustificativi;
- intempestiva, negligente o irregolare vendita dei beni;
- omessa sorveglianza sull'esercizio provvisorio;
- incompleto o falso rendiconto della gestione.

Il **consulente tecnico** è tenuto a svolgere il proprio incarico con la diligenza "del buon tecnico medio".

Qualora dovesse incorrere in **colpa grave** nell'ambito del suo ufficio, sarebbe punito con l'arresto fino ad un anno o con una multa fino ad € 10.329,14, oltre all'applicazione dell'art. 35 c.p.

Egli è tenuto "**in ogni caso**" al **risarcimento dei danni** causati alle parti per via della violazione dei propri doveri.

La responsabilità derivante dalla funzione di revisore di enti pubblici

I revisori di enti pubblici «rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la **diligenza del mandatario**.

Devono inoltre conservare la **riservatezza** sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione dei loro uffici», secondo quanto disposto dal Testo Unico degli enti locali. Ad essi è richiesta una diligenza di «*avveduto revisore contabile esterno indipendente*», il quale «*pur non dovendo assicurare il risultato della corretta e veritiera rappresentazione contabile dei fatti gestionali, deve tendere alla migliore realizzazione possibile dell'incarico*»; ciò che presuppone «*una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di attività dovuta*».

La responsabilità in materia di privacy

Per quanto concerne la tutela dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), «*chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile*». Il professionista che non assolve ai doveri imposti dalla normativa sulla privacy incorre nel pagamento di una **multa**: da € 3.000 a € 18.000 per i dati personali e da € 5.000 fino ad € 30.000 nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici.

La responsabilità in materia di antiriciclaggio

In virtù dell'**art. 41** del D.Lgs. n. 231/2007, i commercialisti hanno l'obbligo di **segnalare all'UIF qualsiasi operazione conosciuta o sospettata** che possa ritenersi collegata ad operazioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Le segnalazioni non comportano violazione del segreto professionale e vanno inoltrate anche se l'operazione sospetta non abbia avuto luogo per sospetti o rifiuto. Il professionista che sospetti la sussistenza di operazioni di riciclaggio ha l'**obbligo di astenersi dal compiere la prestazione professionale**, finché non abbia effettuato la segnalazione. Egli ha il **divieto di comunicare al cliente o a terzi interessati che farà o ha fatto la segnalazione** all'UIF. In violazione di tale divieto è prevista una sanzione penale dell'arresto da sei mesi a un anno o l'ammenda da € 5.000 a € 50.000. Il professionista ha solo la **facoltà di dissuadere il proprio cliente dal mettere in atto un'attività criminosa**.

Ai sensi dell'**art. 49** del D.Lgs. n. 231/2007, il commercialista ha l'obbligo di segnalare le operazioni in contanti e titoli al portatore di importo singolo o frazionato superiore ad euro 3.000.

In virtù di tale normativa il commercialista, entro 30 giorni dalla data in cui ha preso notizia, deve segnalare le operazioni relative al trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore in euro o in valuta estera, per un importo pari o superiore a € 3.000.

L'**omissione della segnalazione** darà luogo all'irrogazione, nei confronti del professionista, di una **distinta sanzione**, rispetto a quella a carico del cliente, il cui importo è variabile dal 3 al 30 per cento dell'importo non segnalato, con un minimo di € 3.000.

La sanzione comminata al professionista è da qualificarsi quale sanzione diretta **non soggetta a copertura attraverso polizze di responsabilità civile**.

Riferimenti normativi:

- [D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139](#)
 - Codice civile, artt. [1176](#), [2043](#), [2236](#), [2946](#), [2947](#);
 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, [art. 39](#);
 - D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, [art. 6](#);
 - [D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#);
 - D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, [artt. 41 e 49](#);
 - [Circolare 22 ottobre 2015, n. 34/E](#).
-

Argomenti trattati

RESPONSABILITÀ CIVILE

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE